

In questo numero:

- DICHIARAZIONE PRTR SULLE EMISSIONI: scadenza prorogata al 31 maggio 2009
- REGOLAMENTO "CLP" (da Classification, Labelling and Packaging): chiarimenti dal Ministero della Salute sul periodo transitorio per il nuovo sistema armonizzato di classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele chimiche
- TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE: l'adozione parte il 30 giugno 2009
- INQUINAMENTO ACUSTICO: criteri di valutazione della normale tollerabilità
- EMPOWER: scatta il progetto UE per la democrazia digitale sui temi ambientali
- ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE: il deposito dei rifiuti presso la sede dell'impresa non va autorizzato
- PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI RECENTE PUBBLICAZIONE

DICHIARAZIONE PRTR SULLE EMISSIONI: SCADENZA PROROGATA AL 31 MAGGIO 2009

Facendo seguito alla notizia pubblicata sul numero 29 di "Ecosphera News", con la quale si comunicava che la scadenza per l'invio telematico della Dichiarazione PRTR, relativa ai dati 2008, era il 30 aprile 2009 segnaliamo che con Circolare del 28 aprile u.s. il Ministero dell'Ambiente ha prorogato la scadenza al **31 maggio 2009**.

A tal proposito ricordiamo che l'invio dovrà essere effettuato esclusivamente per via telematica con l'utilizzo di firma digitale tramite smart card, attraverso la connessione al sito ufficiale www.dichiarazioneines.it.

REGOLAMENTO "CLP": CHIARIMENTI SU PERIODO TRANSITORIO

Con il numero 26 di "Ecosphera News" Vi informavamo della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del **Regolamento CE n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008** relativo alla "classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele" che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e reca modifica al

Regolamento (CE) n. 1907/2006, il cosiddetto Regolamento REACH.

Senza addentrarci nel merito e rimandando al contenuto della notizia precedentemente pubblicata, informiamo che il Ministero della Salute, con circolare del 4 aprile u.s., ha fornito un'interpretazione del regime transitorio previsto dalla nuova normativa comunitaria, nota come "Regolamento CLP" (da "Classification, Labelling and Packaging"), declinazione europea del sistema internazionale "GHS" (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) adottato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite nel 2002.

Il provvedimento chiarisce le tappe per l'adozione del nuovo sistema nella classificazione di sostanze e miscele secondo il calendario riportato dal regolamento sopra citato, ossia a partire dal 20 gennaio 2009 (data della sua entrata in vigore) e fino al giugno 2017.

In particolare, viene sottolineato che la modifica più significativa è la soppressione dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, contenente l'elenco delle sostanze classificate ufficialmente.

Tale allegato è stato trasposto nell'**allegato VI al regolamento CLP** (reg. n. 1272/2008) in modo tale da avere in un unico corpo normativo le classificazioni ufficiali delle sostanze, secondo il vecchio sistema di classificazione dettato dalla direttiva 67/548/CEE, nonché secondo quelle relative alle stesse sostanze

ma “tradotte” nel nuovo sistema internazionale, il cosiddetto “GHS”.

Per tale motivo l'allegato VI sopra citato contiene due liste separate, la tabella 3.1 contenente le classificazioni secondo il sistema GHS, e la tabella 3.2 contenente le classificazioni delle medesime sostanze ma secondo il sistema previsto dalla direttiva 67/548/CEE.

La motivazione sottostante all'inserimento delle due liste all'interno del regolamento è che, essendo la classificazione del regolamento differita, le classificazioni individuate secondo i criteri della direttiva 67/548/CEE restano valide durante il periodo transitorio.

Inoltre, trattandosi di liste “aperte”, vale a dire suscettibili di adeguamenti al progresso tecnico, e dovendo coesistere per un tempo ragionevolmente lungo, è essenziale che tutti gli adeguamenti al progresso tecnico vengano effettuati contestualmente su entrambe le liste, evitando per altro le procedure di recepimento nazionale che sarebbero risultate necessarie qualora l'allegato I alla direttiva 67/548/CEE non fosse stato soppresso.

Da ciò ne consegue che le modifiche apportate dal 30° e 31° adeguamento tecnico alla direttiva 67/548/CEE verranno recepite all'interno del Regolamento “CLP” attraverso la modifica del citato allegato VI e diverranno applicabili solo a partire dal 1 dicembre 2010. Si prevede che le suddette modifiche verranno pubblicate entro la metà del mese di giugno.

TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE SUI RIFIUTI: L'ADOZIONE PARTE IL 30 GIUGNO 2009

In caso di inerzia del Ministero dell'Ambiente, gli Enti comunali potranno dal **30 giugno 2009** adottare la tariffa integrata ambientale (meglio nota come “T.I.A.”) in base alle vigenti norme giuridiche.

Il D.l. n. 208/2008 stabilisce infatti che a partire dalla data citata, se il Dicastero dell'Ambiente ancora non avrà stabilito con il proprio regolamento (in attuazione dell'articolo 238 del D.lgs. 152/2006) le componenti ed i costi per la tariffa integrata ambientale, i Comuni avranno la facoltà di adottare di propria iniziativa il sistema tariffario in questione.

Ricordiamo le principali differenze tra Tariffa di Igiene Ambientale e Tassa sui rifiuti.

Tassa sui rifiuti – T.A.R.S.U.

Prima della tariffa prevista dal D.lgs. n. 22/1997 (il cd. “Decreto Ronchi”) e ora dal D.lgs. n. 152/2006, i costi della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani erano coperti (e lo sono tuttora) da una tassa, la Tarsu, prevista dal D.lgs. 507/1993.

Essa è commisurata alla superficie occupata dal soggetto obbligato, indipendentemente dalla quantità di rifiuti che produce.

In particolare, secondo la definizione data dall'art. 62 del D.lgs. n. 507/1993 la Tarsu “è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa...”.

Il fatto che il presupposto impositivo non sia costituito dall'ammontare di rifiuti prodotti non induce i soggetti obbligati a tenere comportamenti virtuosi.

Per questo e per altri motivi, la T.a.r.s.u. avrebbe dovuto essere gradualmente sostituita dalla tariffa prevista dal “Decreto Ronchi”, basata sul principio “*chi inquina paga*” e tesa a incentivare comportamenti virtuosi, ossia la riduzione dei rifiuti prodotti e l'incentivazione della raccolta differenziata degli stessi. Ulteriore differenza è che nella T.a.r.s.u. non esiste l'obbligo della copertura integrale dei costi del servizio, essendo sufficiente che il Comune assicuri una copertura minima del 50%.

Il contributo da versare è fisso.

Tariffa di igiene ambientale – T.I.A.

La tariffa di igiene ambientale è stata inizialmente introdotta nel nostro ordinamento dall'articolo 49 del D.lgs. n. 22/1997, il quale prevedeva l'abrogazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (T.a.r.s.u.) e la sua sostituzione con la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

In seguito, il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 238, ha introdotto una nuova versione della tariffa, sempre denominata “Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani” che abroga quella prevista dal cd. decreto Ronchi, e che costituisce il “corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani” nonché i costi dello smaltimento dei rifiuti in discarica, e che, ai sensi del comma 3, può comprendere anche costi accessori quali le spese di spazzamento delle strade.

Secondo il citato art. 238 la T.i.a. grava su “*chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producono rifiuti urbani...*”.

La nuova tariffa, come detto, abroga e sostituisce la precedente, ma ciò non da subito (cioè dall'entrata in vigore del D.lgs. 152/2006 — 29 aprile 2006) bensì solo a seguito dell'emanazione di un regolamento che stabilisca i criteri generali per definire le componenti di costo del servizio e determini la tariffa stessa: ciò ai

sensi del comma 6 del medesimo articolo 238, D.lgs. n. 152/2006.

Il metodo di commisurazione della tariffa è più complesso rispetto alla T.A.R.S.U..

La tariffa è suddivisa in una quota fissa e in una quota variabile.

La prima è rappresentativa delle spese generali sostenute per l'organizzazione del servizio, che in quanto tali non variano in funzione della quantità di rifiuti prodotti. Si tratta, per fare degli esempi, delle quote di ammortamento degli impianti, delle spese di amministrazione e dei costi di gestione dei rifiuti esterni (spazzamento strade).

La seconda deve tendere ad avvicinare il prelievo al grado di fruizione del servizio pubblico da parte dell'utente. Questo avviene modulando l'ammontare da pagare in ragione di specifici parametri normativi.

A tale scopo, gli utenti del servizio vengono suddivisi in due categorie: le utenze domestiche (famiglie) e le utenze non domestiche (operatori economici).

Con riguardo alle **utenze domestiche**, i parametri per determinare l'importo da pagare sono costituiti dai metri quadrati dei locali e dal numero dei componenti del nucleo familiare.

Per gli **operatori economici**, invece, i criteri previsti sono costituiti dalla superficie dei locali e dalla produttività media di rifiuti per metro quadrato, individuata per ciascuna macro tipologia di attività. Nei Comuni maggiormente efficienti i criteri sopra indicati sono sostituiti dalla pesatura individuale dei rifiuti prodotti. In questo sistema, i cittadini pagano una somma direttamente corrispondente alle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.

Infine, almeno a regime, nella T.I.A. sussiste l'obbligo della copertura globale del costo del servizio.

Le spese da coprire con la tariffa, inoltre, sono superiori a quelle della T.A.R.S.U., e ciò accade perché nella T.I.A. si tiene conto anche delle spese di amministrazione (stipendi del personale amministrativo, oneri del contenzioso, perdite su crediti), ecco perché, mediamente, gli importi da pagare a titolo di tariffa sono più elevati di quelli dovuti per la T.A.R.S.U..

Considerazioni conclusive

In linea generale, il sistema della tariffa è sicuramente (anzi, sarà), almeno in un primo tempo, un sistema più oneroso per i cittadini (soprattutto rispetto alla tassa che, in linea di principio e salvo opportuni accorgimenti, è uguale per tutti) ma altrettanto sicuramente costituisce un metodo valido per favorire la riduzione della produzione di rifiuti (meno rifiuti produco, meno pago).

Diversamente, la tassa, proprio in quanto fissata in maniera definitiva, non è in grado di incentivare

comportamenti virtuosi volti ad una progressiva diminuzione dei rifiuti prodotti (non importa quanti rifiuti produco, la tassa è sempre quella).

INQUINAMENTO ACUSTICO: CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA NORMALE TOLLERABILITÀ

La legge n.13/2009, di conversione con modificazioni del D.L. n.208/2008, ha introdotto alcuni fondamentali criteri a **difesa delle imprese** ai quali il giudice si deve attenere nel valutare, ai sensi dell'art. 844 del Codice Civile la normale tollerabilità delle immissioni ed emissioni acustiche.

L'art. 6 ter del citato provvedimento stabilisce, infatti, che nell'accertare la normale tollerabilità sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso.

Ciò significa che **le emissioni di rumori che rispettino i limiti stabiliti dalla normativa sull'inquinamento acustico non potranno più essere considerate eccedenti la normale tollerabilità.**

Fino ad oggi, infatti, il giudice civile considerava intollerabili le emissioni eccedenti di oltre 3 dBA il rumore di fondo anche se rientranti nei limiti stabiliti dalla normativa sull'inquinamento acustico.

EMPOWER: SCATTA IL PROGETTO UE PER LA DEMOCRAZIA DIGITALE SUI TEMI AMBIENTALI

I cittadini italiani, greci e portoghesi possono compilare online il primo questionario Empower, con cui l'Ue punta a rendere **partecipi i privati e le Ong**, nell'ambito del processo decisionale sui temi ambientali.

Al progetto coordinato da una società di tecnologia informatica greca, partecipano tre organizzazioni ambientaliste, due università e tre agenzie di stampa di **Italia, Grecia e Portogallo** (per l'Italia sono coinvolti Legambiente e l'Ansa).

Il progetto è partito nel gennaio scorso e durerà per almeno due anni: con la pubblicazione online del primo interfaccia Empower-cittadini, avvenuta il 20 aprile 2009, i partecipanti intendono effettuare una **prima ricognizione** della situazione, per orientare le esigenze in vista poi della definizione del piano.

Per la compilazione on line del questionario e maggiori informazioni vedasi: www.ep-empower.eu

ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE: IL DEPOSITO DEI RIFIUTI PRESSO LA SEDE DELL'IMPRESA NON VA AUTORIZZATO

Sulla rivista mensile di informazione giuridica *"Rifiuti - bollettino di informazione normativa"* n. 162, del mese corrente, è stato pubblicato un interessante approfondimento inerente i rifiuti prodotti dall'attività di manutenzione esercitata nell'ambito dell'attività d'impresa.

In sintesi, i rifiuti provenienti dalle attività di manutenzione si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge l'attività medesima (art. 266 co. 4 del D. lgs. 152/06), anche se provenienti da diversi cantieri.

Alla luce di tale principio, si ritiene che il deposito dei rifiuti (originati dalle attività manutentive svolte nei diversi cantieri e depositati presso la sede dell'impresa) non sia uno stoccaggio (che deve essere autorizzato), bensì un deposito temporaneo di rifiuti che segue la relativa disciplina.

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI RECENTE PUBBLICAZIONE

- Regolamento che modifica gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti nei processi di produzione termici e metallurgici (regolamento UE n. 304/2009 del 14 aprile 2009; G.U.U.E. n. L96/33 del 15 aprile 2009)
- Decisione della Commissione del 30 aprile 2009 che integra i requisiti tecnici per la caratterizzazione dei rifiuti di cui alla direttiva 2006/21/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive (decisione n. 2009/360/Ce; G.U.U.E. del 21 aprile n. L 110)
- Decisione della Commissione del 20 aprile 2009 relativa alla definizione dei criteri per la classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti a norma dell'allegato III della direttiva 2006/21/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive (decisione n. 2009/337/Ce; G.U.U.E. del 21 aprile n. L 102)
- Decisione della Commissione del 20 aprile 2009 relativa alle linee guida tecniche per la costituzione della garanzia finanziaria conformemente alla direttiva 2006/21/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle

industrie estrattive (decisione n. 2009/335/Ce; G.U.U.E. del 21 aprile n. L 101)

- Decisione della Commissione del 30 aprile 2009 che integra la definizione di rifiuto inerte ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/21/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive (decisione n. 2009/359/Ce; G.U.U.E. 1 maggio 2009 n. L 110)
- Decisione della Commissione del 29 aprile 2009 sull'armonizzazione e l'invio regolare delle informazioni e sul questionario di cui all'articolo 22 paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 18 della direttiva 2006/21/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive (decisione n. 2009/358/Ce; G.U.U.E. del 1 maggio 2009 n. L 110)